RILIEVI CONCERNENTI IL PROGETTO DI DECRETO DISCIPLINA DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

La scrivente Organizzazione Interprofessionale della carne bovina, OI INTERCARNEITALIA, riconosciuta in Italia ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla Legge nazionale italiana del 2 luglio 2015 n. 91, quale unica organizzazione interprofessionale, pone all'attenzione della Commissione europea le presenti considerazioni sul testo normativo notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inerente al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA).

In particolare, sii intende porre l'accento su diversi profili problematici che richiedono un attento esame di conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, con specifico riguardo alle tutele in materia di non discriminazione, al principio di libera circolazione delle merci e alla garanzia di reale accessibilità ai regimi quali-quantitativi per le imprese con sede in altri Paesi membri.

Inoltre, considerato che la Commissione europea ha da tempo in itinere la normazione a livello europeo del concetto di "Benessere Animale", da regolare con apposito Regolamento, si ritiene superfluo il Decreto di istituzione del SQNBA, già fortemente avversato in altre sedi istituzionali dagli allevatori interessati, per l'aggravio di inutile burocrazia, aumento esponenziale dei costi amministrativi e dei controlli, inefficacia delle norme in esso contenute, visto che in Italia funziona molto bene il sistema ClassyFarm, gestito dal Ministero della Salute, per la valutazione del benessere animale e per la biosiocurezza delle aziende di allevamento (peraltro, punti parzialmente mutuati dal Decreto SQNBA).

Ciò premesso, si riportano di seguito i commenti agli Articoli del Decreto SQNBA notificato:

- Articolo 3, comma 1 – Utilizzo della dicitura "benessere animale"

La norma subordina l'impiego della dicitura "benessere animale" al rispetto inderogabile del disciplinare SQNBA.

Non viene tuttavia chiarito se tale divieto operi anche nei confronti dei beni di provenienza estera immessi sul mercato italiano (sfusi o confezionati), oppure se per questi ultimi sia ammissibile l'uso di diciture equivalenti basate su autocertificazioni, certificazioni su base volontaria o schemi accreditati nel Paese d'origine.

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA
Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288

Ove si ammettesse l'uso del claim in virtù di parametri difformi da quelli del SQNBA, si verrebbe a creare una palese posizione di svantaggio per la produzione interna. Viceversa, qualora l'applicazione del decreto venisse estesa tassativamente anche alle merci importate, emergerebbero le criticità sistemiche qui evidenziate e analizzate nel dettaglio nei punti successivi. Nel complesso, la stesura attuale rende oltremodo complessa l'adesione al sistema da parte di soggetti esteri.

- Articolo 3 – Campo di applicazione del SQNBA

A parere degli scriventi, la portata applicativa del SQNBA andrebbe circoscritta esclusivamente agli operatori nazionali che intenda accedere ai sostegni finanziari previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) o impiegare il logo ufficiale rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Estendere pervasivamente i vincoli legati all'uso della dicitura rischia di compromettere la libera circolazione delle merci e di penalizzare nei fatti le aziende italiane a vantaggio della concorrenza comunitaria.

- Articolo 3 – Claim accessori e parametri migliorativi

Dal momento che la possibilità di dichiarare in etichetta il “benessere animale” viene legata a doppio filo alla certificazione SQNBA, si rende indispensabile chiarire se sia lecito inserire indicazioni o diciture integrative relative a standard di benessere animale ancor più severi di quelli previsti dal modello nazionale.

Nello specifico, va esplicitato se l'ottenimento del marchio SQNBA rappresenti o meno un requisito propedeutico e vincolante per l'uso di tali diciture aggiuntive.

- Articolo 10, comma 4 – Composizione del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA)

Nell'assetto del CTSBA non è stata inserita alcuna rappresentanza degli enti di certificazione né di esperti qualificati in procedimenti di valutazione della conformità.

Tale carenza appare problematica, in quanto priva l'organo scientifico dell'esperienza operativa di chi esegue sul campo le verifiche, gli audit e i processi di attestazione. Ciò comporta il concreto pericolo di formulare requisiti teoricamente validi, ma inattuabili nella prassi quotidiana. Poiché la conoscenza delle dinamiche applicative è indispensabile per

garantire proporzionalità ed efficacia ai controlli, si auspica l'integrazione nel Comitato di delegati degli enti certificatori o delle relative associazioni rappresentative.

- Articolo 4, comma 5 e Articolo 9, comma 1 – Inquadramento degli allevamenti e piattaforma ClassyFarm

Il testo contempla la profilazione degli stabilimenti di allevamento.

In Italia tale adempimento si avvale della banca dati ClassyFarm, hub tecnologico per l'acquisizione e il trattamento dei dati SQNBA, al quale accedono aziende, enti di certificazione, Ministero della Salute e MASAF.

Si chiede pertanto di precisare:

- se e in che modo gli operatori stabiliti in altri Stati membri siano tenuti ad accreditarsi su ClassyFarm;
- se sia ammissibile l'impiego di piattaforme informatiche equivalenti;
- quale organo sia preposto a valutarne l'equivalenza concettuale e tecnica;
- quali siano le procedure di raccordo previste tra le differenti banche dati e gli obblighi procedurali stabiliti per operatori e organismi terzi.

Inoltre, occorre fare chiarezza sulla logica di funzionamento della profilazione basata sui requisiti minimi vincolanti inerenti al benessere animale e all'impiego di farmaci veterinari, al fine di scongiurare qualsiasi disparità di trattamento a danno degli operatori UE.

- Articolo 9, comma 2, lettera d) – Integrazione e dialogo tra banche dati

La norma richiama l'esigenza di assicurare il dialogo informatico tra i sistemi pubblici per consentire la piena fruibilità dei dati ai soggetti autorizzati.

A questo proposito risulta indispensabile verificare:

- se negli altri Stati UE sussistano strumenti di classificazione degli allevamenti assimilabili a ClassyFarm;
- se vigano analoghi obblighi in materia di autovalutazione e monitoraggio veterinario;

- quali siano le modalità operative e la tempistica stimata per realizzare una reale interoperabilità tra le architetture informatiche dei diversi Paesi.

Senza tali presupposti, il modello rischia di non poter trovare concreta applicazione sul piano eurounitario.

- Articolo 10, comma 4 – Coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder)

Il provvedimento prevede che il CTSBA possa avviare consultazioni con i portatori di interesse.

Tuttavia, non si forniscono criteri per circoscrivere la nozione di "stakeholder" né si definiscono le procedure per la loro selezione e partecipazione. In considerazione della portata potenziale della misura a livello europeo, è necessario specificare se sia contemplata la partecipazione di soggetti ed enti stabiliti in altri Stati membri e con quali modalità pratiche essa debba svolgersi.

- Valutatori/Auditor – Requisiti d'accesso e profilo professionale

Si ravvisa la necessità di sancire espressamente che le attività di audit e ispezione presso aziende agricole e pascoli possano essere svolte anche da valutatori in possesso di adeguate qualifiche professionali, senza restringere il ruolo ai soli medici veterinari.

Tale previsione permetterebbe di valorizzare figure tecniche dotate di competenze complementari, spesso più idonee a svolgere determinate tipologie di riscontro previste dai disciplinari.

Sintesi conclusiva

Dall'analisi complessiva, la struttura del decreto appare fortemente modellata su istituti, banche dati e apparati di controllo strettamente nazionali (BDN, ClassyFarm, ULSS, ICQRF, MASAF). Mancano indicazioni chiare ed esaustive sulle modalità con cui gli operatori economici stabiliti in altri Paesi membri possano accedere al sistema, conformarsi alle sue regole e sottoporsi alle relative verifiche. Si sollecita pertanto un attento scrutinio del provvedimento volte a verificarne la piena compatibilità con i pilastri del mercato unico, con la tutela della libera circolazione delle merci e con il principio di non discriminazione garantiti dal diritto dell'Unione europea.

Roma, 2 settembre 2026

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERCARNEITALIA
Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212 – Email: info@intercarneitalia.it
PEC: intercarneitalia@pec.it - www.intercarneitalia.it – C.f.: 92286880288